



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

**PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL
PERIODO DI 24 MESI (2015/2017) - OPERE EDILI ED AFFINI (CIG 602244352E)**

ELENCO CHIARIMENTI

MODALITA' DEL SOPRALLUOGO

A seguito di numerose richieste pervenute, si comunica che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3) lett. H) del disciplinare di gara, il sopralluogo obbligatorio (*da prenotare esclusivamente contattando i numeri telefonici indicati in disciplinare e NON a mezzo di richiesta su piattaforma SINTEL*) potrà essere effettuato anche da **Procuratore Speciale**, che dovrà esibire copia di Procura Speciale notarile, accompagnata da autodichiarazione (successivamente verificabile in caso di aggiudicazione) attestante che lo stesso non è dipendente di Ditte terze.

Si fa rilevare che nel Modulo di sopralluogo "VI" sono presenti autodichiarazioni che impegnano il sottoscrittente, **ad ogni effetto di legge**, anche per materie attinenti la sicurezza in cantiere e la regolarità contributiva dell'Impresa: qualora tali materie non rientrino nella specificità della Delega o della Procura, **il Modulo dovrà essere sottoscritto anche dal Rappresentante Legale dell'Impresa.**

MODULI "I" E "IV"

Nel Modulo di autodichiarazione "I" alla lettera u) e nel Modulo di avvalimento "IV" alla lettera j), è riportata la seguente frase:

di essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL a tutto il _____, di non essere stata soggetta di verbali d'accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL – INPS – DPL – ASL – G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle stesse;

Si precisa che la parte sopra evidenziata in giallo non deve essere presa in considerazione, in quanto non rappresenta una situazione a pena di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

FIRME ELETTRONICHE SU SINTEL IN CASO DI R.T.I.

In caso di R.T.I., l'Impresa mandante non deve necessariamente essere iscritta alla piattaforma SINTEL

I documenti amministrativi dell'Impresa Capogruppo saranno firmati digitalmente dal solo legale rappresentante della stessa (anche le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 38), mentre quelli della mandante dal solo legale rappresentante dell'impresa mandante (anche le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 38). Nel caso di R.T.I. non ancora costituita, anche la dichiarazione di cui all'art. 3 punto H) del disciplinare di gara deve essere resa da ciascun concorrente.

Nel caso di R.T.I. non ancora costituita, l'offerta economica dovrà invece essere firmata digitalmente da ENTRAMBI i legali rappresentanti, come prescritto all'art. 4 del disciplinare, cui si rimanda per le istruzioni relative a R.T.I. già costituita.

FIRMA DIGITALE

A pag. 1, 3° paragrafo del Disciplinare di gara, causa refuso, compare la prescrizione della firma digitale *"su ogni pagina"* della documentazione richiesta e dell'offerta. La firma digitale, come si evince dal testo successivo del disciplinare stesso, dovrà invece essere posta **su ogni singolo documento**, e non su ogni pagina del medesimo.

CATEGORIE SOA INDICATE NEL BANDO DI GARA

Nel bando sono chiaramente indicate, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, le categorie dei lavori di cui si compone l'appalto, con la Cat. prevalente OG 1 che assorbe le Categorie di importo inferiori al 10% dell'opera o di valore inferiore a 150.000 Euro, nella fattispecie quelle inerenti alle Cat. OG 12 e OS 10.

Queste ultime sono state comunque indicate nel bando di gara, come ivi precisato, ai soli fini di un eventuale subappalto, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria specificamente previste nel capitolato d'appalto. Anche se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo totale di appalto ed a 100.000 Euro, per la loro particolarità l'Ente Appaltante ritiene infatti necessario per le lavorazioni OG 12 e preferibile per le lavorazioni OS 10, che le stesse siano eseguite da Ditte in possesso di qualifica.

Il disposto dell'art. 108 comma 3 del D.P.R. 207/10 non risulta disatteso, in quanto le informazioni richieste sono tutte presenti nel bando. Nulla osta alla pubblicazione di informazioni aggiuntive, tanto più se motivate da esigenze di migliore trasparenza e finalizzate a fornire ai concorrenti un maggior numero di elementi utili per la formulazione dell'offerta.

Nella fattispecie, l'Impresa potrà eseguire direttamente le lavorazioni suddette se in possesso delle necessarie qualificazioni, tra cui l'obbligatoria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le lavorazioni sub OG 12. Se invece non si trova in possesso di attestazioni SOA per le due categorie, né di documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici per l'esecuzione di tali lavorazioni ex art. 90 D.P.R. 207/2010, potrà dichiarare l'intendimento di subappaltarle al 100%. Non sarebbe tuttavia contestabile anche la scelta di far rientrare in modo automatico le lavorazioni OG 12 e OS 10 nell'eventuale 30% subappaltabile della Cat. prevalente OG 1 (*ferma restando l'iscrizione all'Albo suddetto per l'esecuzione delle opere relative alla Cat. OG 12*), anche se si presume essere nell'interesse dello stesso concorrente scorporare gli importi di tali categorie dalla quota dell'OG 1.

CLASSIFICHE SOA RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Partecipando con la sola Categoria OG 1, è necessaria almeno la Class. IV-BIS.

Il possesso della Class. IV non è sufficiente: in questo caso, dovrebbe essere costituita A.T.I. orizzontale con altra Ditta in possesso almeno della Class. III (la class. II non sarebbe adeguata, ai sensi dell'art. 61 comma 2 DPR 207/10) oppure A.T.I. verticale con Imprese rispettivamente qualificate in OS 6 Class. II, OS 7 Class. II e OG 6 Class. I, tenendo presente che la OG 1 class. IV, incrementata del 20%, può assorbire una delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria.

Si ricorda che, in caso di A.T.I., qualora una Impresa mandataria possegga iscrizione alla Cat. OG 1 per la Class. II, pari a 516.000 Euro, essendo inferiore al quinto dell'importo a base di gara (€ 734.800), non può usufruire dell'incremento del 20% ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010

INTENZIONE DI SUBAPPALTO

Per ogni categoria di lavorazioni subappaltabili dichiarate, il concorrente ha facoltà (ma non obbligo) di precisare in sede di offerta anche la Ditta subappaltatrice prescelta: tale opzione, qualora esercitata, vincolerebbe però rigidamente il concorrente all'utilizzo della sola Ditta indicata.

DICHIARAZIONI PERSONALI ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) E M-TER) DEL CODICE

Le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/06, devono essere prodotte da ognuno dei soggetti elencati all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (*con esclusione del Legale Rappresentante che già sottoscrive il Mod. "I"*) : qualora gli stessi

soggetti non siano in possesso di firma digitale, i vari Mod. "II" dovranno essere firmati in calce dai sottoscrittori, che dovranno allegare anche copia di documento d'identità, mentre la firma digitale potrà essere quella del solo Legale Rappresentante. I Mod." III" vanno utilizzati quando le figure tenute alla sottoscrizione del Mod. "II" non siano in grado di sottoscrivere personalmente tale Modulo (perché cessati dalla carica o momentaneamente non presenti nella sede dell'Impresa): in tal caso, l'unica firma digitale sarà, ovviamente, quella del Legale Rappresentante.

Le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/06, vanno rese dal socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci, solo se questo è persona fisica, così come per il socio unico. (sentenza Consiglio di Stato n. 1648 del 08/04/2014, sentenza TAR Lazio n. 10927/2013 e 828/2014)

L'indicazione nel modello "III": "*Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio...*" è un refuso: la corretta indicazione è "*Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara...*";

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (art. 3 lett. J del disciplinare di gara)

La dichiarazione deve essere sottoscritta sul documento cartaceo dal "Datore di Lavoro", mentre la firma digitale può essere apposta dal Legale Rappresentante, come su tutti i restanti documenti di gara (ivi compresa ricevuta di pagamento tassa ANAC, attestazione SOA, verbale di sopralluogo, ecc.).

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO IN CASO DI A.T.I.

Se il sopralluogo è stato effettuato già per conto di un'ATI costituenda, e quindi la persona delegata ha presentato delega dell'Impresa mandante, non è necessario apporre firma digitale di quest'ultima sull'attestazione.

Se la decisione di partecipare in ATI è successiva al sopralluogo e se l'Impresa mandante non lo avesse effettuato anch'essa singolarmente, sarebbe opportuno che pure l'Impresa mandante firmasse digitalmente il documento.

Si precisa, comunque, che una eventuale carenza non potrebbe costituire motivo di esclusione: se la Commissione di Gara lo ritenesse necessario, potrebbe invece essere richiesta una integrazione documentale.

MARCATURA TEMPORALE

Il disciplinare di gara non prevede la marca temporale.

SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria prevista è unica, ma l'importo è variabile a seconda del numero delle irregolarità riscontrate: soluzione rientrante nei margini del disposto normativo (art. 39 comma 1 D.L. 90/2014), che pone il limite del massimo esigibile inferiore all'uno per cento del valore dell'appalto e comunque non superiore a 50.000 Euro.

Una fattispecie del genere è da ritenersi, tuttavia, puramente teorica, ritenendo realistica, e solo nel più sfortunato dei casi, la possibilità di riscontrare un numero di irregolarità non superiore a tre.

Non essendo stata indicata nel disciplinare alcuna prescrizione particolare in merito all'entità eventualmente maggiorata della polizza cauzionale provvisoria, nulla potrà però essere eccepito alle Imprese concorrenti in merito all'adeguatezza dell'estensione di copertura della polizza stessa per la eventuale sanzione comminata.

Si precisa ulteriormente che la sanzione pecuniaria verrà applicata solo in caso di grave carenza documentale, tale da giustificare l'esclusione del concorrente, e previa ponderata valutazione della Commissione di Gara, che, per carenze ritenute non gravi, ha sempre la facoltà di applicare il semplice "soccorso istruttorio".

ATTESTAZIONE SOA E RICEVUTA PAGAMENTO A.N.AC.

Le dichiarazioni di conformità all'originale dell'attestazione SOA e della ricevuta del versamento all'ANAC non sono richieste. (L'Ente appaltante è in grado di verificarne l'autenticità a mezzo delle banche-dati a disposizione).

ELENCO CHIARIMENTI

Deve essere firmato digitalmente, ma NON su "su ogni pagina", come erroneamente riportato all'art. 3 punto E) del Disciplinare di Gara

CAUZIONE PROVVISORIA

Se si ha certezza che la polizza pervenga/sia pervenuta entro il termine prescritto, non occorre presentare nulla nella busta della documentazione amministrativa. In assenza di tale certezza, può essere inserita nella documentazione amministrativa anche una copia scannerizzata della

polizza, accompagnata da autodichiarazione attestante la trasmissione dell'originale cartaceo entro i termini.

04/03/2015

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Ing. Luciano Marabelli)*

N.B.: il presente "elenco chiarimenti " deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente e compreso nella "documentazione amministrativa" da caricare in formato compresso sul portale SINTEL.